

Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato

Punto di contatto Ufficio Acquisti e Appalti: Tel. 030-7714.533/654 – Telefax 030-7714.529

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it – pec: cogemestlsrl@cert.cogeme.net

DISCIPLINARE DI GARA

Appalto per lavori di terebrazione pozzi Comune di Ospitaletto

**SETTORI SPECIALI
PROCEDURA APERTA**

N° GARA S.A. 6783563 - CIG 7126274357

Indice sommario

PREMESSA	3
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
2.1 Possesso dei Requisiti	5
3. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	5
3.1 Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1)	5
3.2 Formulario per il documento di gara unico europeo ("DGUE") (Mod. 2)	5
3.3 Dichiarazioni aggiuntive (mod. 3) e documenti specificati ai successivi art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D	7
3.4 (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (mod. 4)	9
3.5 Accesso agli atti	9
4. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"	9
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
6.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario	10
6.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.	10
6.3 Reti di imprese e contratti di rete	11
7. AVVALIMENTO	12
8. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
8.1 IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI, che comportano sempre l'esclusione dalla gara:	12
8.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITA' ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio	13
9. APERTURA DELLA GARA	14
10. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA e GRADUATORIA PROVVISORIA	15
11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA	16
12. AGGIUDICAZIONE	18
13. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	19
14. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI	19
14.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:	19

14.2 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione:	20
14.3 Chiarimenti:	20
14.4 Accesso agli atti:	20
14.5 Controversie:	20
14.6 Riserva di aggiudicazione:	20
14.7 Trattamento dei dati personali:	21

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara (di seguito, il “**Disciplinare**”), allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative alla procedura di gara indetta da Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l. (di seguito la “**SA**”) ed in particolare alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti/dichiarazioni da presentare a corredo della stessa, alla aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente per oggetto lavori di terebrazione Comune di Ospitaletto (di seguito, per brevità i “**Lavori**”).

I punti di contatto della Sa sono i seguenti:

Ufficio Acquisti e Appalti (Pelizzari Laura/Franca Filini)

Tel. 030.7714533/654 - Fax 030.7714529

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: cogemestlsrl@cert.cogeme.net

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Andrea Garonzi (di seguito, il “**RUP**”)

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Tutti i documenti di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) “Mod. 1” Istanza di partecipazione; “Mod. 2” Formulario DGUE; “Mod. 3” dichiarazioni aggiuntive; “Mod. 4” Dichiarazioni ausiliaria; “Mod. 5” Dichiarazione DPR 207_2010; “Mod. 6” Offerta Economica.
- 6) Linee Guida del MIT (Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27/07/2016).

Tutta la documentazione di cui sopra è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito internet www.cogeme.net nella sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico di gara, contenente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione, deve pervenire c/o la sede della SA con le seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano (durante l'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.00 – ore 13.30/17.00), **entro il termine perentorio di cui all'art. IV.2.2) del Bando di Gara** ed al seguente indirizzo:

Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.
Ufficio Acquisti e Appalti
Via XXV Aprile n. 18
25038 - ROVATO (BS)

In ogni caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

- b) il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla SA entro il predetto termine perentorio prescritto dal bando di gara;
- c) il plico deve essere idoneamente sigillato (ceralacca, nastro adesivo antistrappo, o altro metodo che garantisca una chiusura ermetica tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura preservando la segretezza del contenuto) controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, indirizzo pec per le comunicazioni) e la seguente dicitura:

“Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l. Ufficio Acquisti e Appalti – PROCEDURA APERTA - Appalto lavori di terebrazione pozzi presso il Comune di Ospitaletto – N° GARA S.A. 6783563 CIG 7126274357 - PLICO DI GARA Scadenza ore 12.00 del 25/07/2017”.

Nel caso di concorrenti plurisoggettivi (R.T.I., consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) andranno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

d) il plico di gara deve contenere al proprio interno 2 (due) buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:

“A – Busta Documentazione Amministrativa”;

“B – Busta Offerta Economica”.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il “Codice”).

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara il concorrente/operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;**
- 2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice, come segue:**
 - a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato;
 - b) (solo per società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004;
- 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, commi 1 lett. b) e 4 e dell'allegato XVII del Codice: NON RICHIESTI**
- 4) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, commi 1 lett. c) e 7 del Codice, come segue:**

- a) l'attestazione SOA categoria OS21 - classifica I o in assenza di qualifica, dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 attestante quanto segue:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti siano in possesso dell'attestazione SOA categoria OS21 classifica I, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui al presente punto).

2.1 Possesso dei Requisiti

Fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria come previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice, in caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, l'“RTI”) o consorzio ordinario, si precisa quanto segue:

- c) **i requisiti di cui ai punti 1)** (“Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice”) e **2)** (“Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice”) **dell'articolo 2** dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il RTI/Consorzio;
- **i requisiti di cui al punto 4) dell'articolo 2** (“Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, commi 1 e 7 del Codice”) dovranno essere posseduti ai sensi degli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 nella misura minima del 40%. dalla mandataria/organo comune e nella misura minima del 10% dalla mandante/imprese di rete partecipanti.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la garanzia provvisoria di cui all'art. 3.3.B, in caso di RTI/Consorzio non ancora formalmente costituito deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; in caso di RTI/Consorzio già costituito può essere intestata alla società mandataria;
- per la Rete di impresa si rinvia al successivo articolo 7.3.

3. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (di seguito, la “BUSTA A”) dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione alla gara (Mod. 1);
- Formulario DGUE (Mod. 2);
- Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) e documenti specificati al successivo art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D;
- (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (Mod. 4).
- (eventuale) Dichiarazione DPR 207_2010 (Mod. 5).

3.1 Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1)

Dovrà essere presentata l'istanza di partecipazione alla gara, compilata in tutte le sue parti come da Mod. 1.

3.2 Formulario per il documento di gara unico europeo (“DGUE”) (Mod. 2)

Il Formulario DGUE (di cui al Mod. 2) è composto da:

- Parte I) Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (compilato dalla SA);
- Parte II) Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III) Motivi di esclusione art. 80 del Codice;
- Parte IV) Criteri di selezione;
- Parte V) Riduzione del numero dei candidati qualificati art. 91 del Codice;
- Parte VI) Dichiarazioni finali.

L'operatore economico dovrà compilare le parti di sua competenza seguendo le Linee Guida del MIT (Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla GURI n. 174 del 27/07/2016) e le indicazioni riportate nel presente Disciplinare.

Nel Formulario DGUE verranno evidenziati i campi che NON dovranno essere compilati per la presente gara.

Di seguito si elencano per sommi capi le parti da compilare a cura dell'operatore economico, come da relativo Mod. 2, in funzione dei requisiti richiesti all'art. 2 del Disciplinare:

3.2.A) Informazioni sull'operatore economico - Parte II del DGUE

- Sez. A) Informazioni sull'operatore economico;
- Sez. B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- Sez. C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice – Avvalimento);
- Sez. D) Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (art. 105 del Codice – Subappalto). **Dovrà essere specificato la quota di lavori oggetto di subappalto.**

3.2.B) Motivi di esclusione (art. 80 del Codice) - Parte III del DGUE

- Sez. A) Motivi legati a condanne penali;
- Sez. B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- Sez. C) Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- Sez. D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'Amministrazione Aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore.

L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del Codice potrà essere autocertificata:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico per tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, **oppure**
- singolarmente da tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice; ogni soggetto dovrà compilare il DGUE parte III.

3.2.C) Criteri di selezione - Parte IV del DGUE

- Sez. A) Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a) del Codice);
- Sez. B) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b) del Codice);
- Sez. C) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del Codice);
- Sez. D) Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (art. 87 del Codice).

3.2.D) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 del Codice) - Parte V del DGUE

3.2.E) Dichiarazioni finali - Parte VI del DGUE

3.3 Dichiarazioni aggiuntive (mod. 3) e documenti specificati ai successivi art. 3.3.B e 3.3.C ed (eventualmente) 3.3.D

La documentazione di gara comprende anche le dichiarazioni aggiuntive e la documentazione indicata al Mod. 3 e di seguito riepilogate.

3.3.A-Dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni, puntualmente indicate nel Mod 3:

- a) **che non sussistono gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal D.lgs. 56/2017, di modifica dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;**
- b) assenza degli ulteriori motivi di esclusione previsti dal D.lgs. 56/2017 di modifica dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- c) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- d) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7, del Codice;
- e) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiaro altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- f) l'accettazione di tutte le condizioni di esecuzione del contratto nonché l'accettazione di tutti i contenuti della documentazione di gara di cui in premessa al presente Disciplinare;
- g) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n° 136;
- h) la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.cogeme.net) e l'impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti, pena la risoluzione del contratto;
- i) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale l'operatore economico è iscritto (indirizzo completo e fax);
- j) l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, di cui all'art. 76, commi 2 e 5 del Codice;
- k) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003.

3.3.B-Garanzia Provvisoria (articolo 93 del Codice)

La documentazione dovrà essere corredata dalla produzione di:

- a) garanzia fideiussoria, denominata "Garanzia provvisoria", pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto a base di gara e stabilita in € 1.900,00, costituita, a scelta dell'offerente e fermo restando il limite all'utilizzo del contante, da:
 - bonifico bancario (codice IBAN COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.r.l. IT59F0200811239000101773004 indicando nella causale "GARANZIA PROVVISORIA - N. GARA SA 6783563 - CIG 7126274357);
 - Assegno circolare non trasferibile intestato a Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.;
 - Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 93 comma 2 del Codice;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. **SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DELLA BANCA D'ITALIA "SOGGETTI SEGNALATI PER GARANZIE RILASCIATE IN ASSENZA DI ABILITAZIONE".** La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA;
- validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103 del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 oppure se riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- Tale impegno non si applica alle MPMI e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI.**
- c) la fideiussione di cui alla lettera a), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, mediante posta elettronica, all'indirizzo pec cogemestlsrl@cert.cogeme.net;
- d) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche all'impegno di cui alla lettera b), è: Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.;
- e) riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria come da art. 93, comma 7 del Codice e art. 18.4) del Capitolato.

3.3.C-Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) NON RICHIESTO

3.3.D-Dichiarazioni e documenti eventuali (se ricorrono le condizioni)

Se ricorrono le condizioni occorre provvedere a rendere le seguenti dichiarazioni corredate dai documenti seguenti:

- a) limitatamente ai concorrenti la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, si rinvia all'art. 7) successivo;
- c) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete si rinvia all'art. 7) successivo;
- d) limitatamente ai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili si rinvia all'art. 7) successivo;
- e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89

del Codice, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni riportate all’art. 8) successivo.

3.4 (eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (mod. 4)

Nell’ipotesi in cui l’operatore economico concorrente intenda ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, la documentazione amministrativa dovrà essere corredata altresì dalla produzione del Mod. 4 recante la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, modello al quale integralmente si rinvia.

3.5 Accesso agli atti

Gli operatori economici sono invitati a verificare la necessità di occultare determinate informazioni contenute nella documentazione di gara, in caso di eventuale accesso agli atti esercitato dai concorrenti aventi titolo.

Nel caso in cui gli operatori economici ravvisino tale necessità, ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovranno produrre apposita motivata e comprovata dichiarazione indicante tutte le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per le quali si chiede l’occultamento.

La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di R.T.I. o Consorzi la dichiarazione dovrà essere unica e sottoscritta da tutti componenti del R.T.I. o Consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla documentazione amministrativa; in caso di assenza la SA si intende fin d’ora autorizzata, nell’ambito dell’accesso agli atti, a esibire integralmente ogni documento del concorrente interessato.

Si rammenta che anche in presenza di segreti tecnici o commerciali motivati e comprovati, l’accesso sarà ammesso se richiesto ai fini della tutela giurisdizionale.

4. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B” Offerta Economica” dovrà contenere una dichiarazione (Mod. 6) attestante il ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara e le seguenti indicazioni:

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere;
- il ribasso offerto non si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta economica dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza indicati dalla SA;
- impegno a mantenere valida l’offerta economica per almeno 180 (centoottanta) giorni.

Si precisa che non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, offerte parziali e/o condizionate e non sono consentite correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

L’offerta è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante da documentazione allegata all’offerta.

L’Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta, in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario:

- non ancora formalmente costituito, da tutti i soggetti partecipanti al RTI o al Consorzio;
- già costituito, l’Offerta Economica” dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria.

In caso di partecipazione in reti di imprese si rinvia a quanto previsto al successivo art. 7.3 del Disciplinare.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ODINARI, CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI DI IMPRESA

In conformità al Codice è ammessa la partecipazione in forma di:

6.1 Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario.

Essi sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lettera d) e e) del Codice ed i concorrenti presentano nella Busta A, compilate in ogni loro parte, la documentazione di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovrà essere reso da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento od il consorzio ordinario;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dalla capogruppo mandataria).

Ai sensi dell'art. 48 comma 17 del Codice, in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 in capo al raggruppamento temporaneo di concorrenti, la SA dovrà recedere dal contratto.

6.2 Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

Sono disciplinati all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e devono indicare se intendano eseguire i servizi/fornitura direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara, come da MOD. 1.

Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale qualifica, come da MOD. 1.

In caso di aggiudicazione i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, ai fini della qualificazione dei consorzi stabili, possono essere utilizzati sia i requisiti di qualificazione maturati in capo al consorzio stabile sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione; in caso di avvalimento il consorzio potrà avvalersi delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, del Codice, è consentito designare, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Il concorrente presenta, compilata in ogni loro parte, la documentazione di cui al precedente art. 3, ovvero:

- Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
- Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso dal consorzio dichiarante e, nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese dal consorzio dichiarante e,

- nell'ipotesi, dal/dagli operatori economici consorziati ai quali l'organizzazione consortile è ricorsa;
- Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo) e 3.3.C (il contributo dovuto all'A.N.A.C. verrà versato dall'organizzazione consortile).

6.3 Reti di imprese e contratti di rete

Sono disciplinati all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e si distinguono in:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune.

Rispetto ai documenti di partecipazione alla gara si rinvia alla Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2016 e alla Guida di ITACA. Segue la seguente specifica per i tre casi sopra indicati:

- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico;
 - Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) resa in forma unitaria e sottoscritta dall'organo comune;
 - Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, verrà intestata all'organo comune) e 3.3.C (NON RICHIESTO).
- b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: dovranno essere presentati:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico, nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica;
 - Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo, dovrà essere intestata a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (NON RICHIESTO).
- c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune: dovranno essere presentati:
 - Istanza di partecipazione alla gara (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Formulario DGUE (MOD. 2) che dovrà essere reso da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Dichiarazioni aggiuntive (MOD. 3) che dovranno essere rese da che dovranno essere rese da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Documenti specificati agli artt. 3.3.B (si veda il relativo articolo dovrà essere intestata a tutte le imprese della rete partecipanti alla procedura) e 3.3.C (NON RICHIESTO).

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice e nei limiti ivi indicati, è ammesso l'avvalimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento dovrà inserire nella BUSTA "A) Documentazione Amministrativa", oltre naturalmente alla documentazione indicata nel presente Disciplinare nell'articolo 3, anche i seguenti documenti/ e/o le seguenti dichiarazioni:

- Formulario DGUE dell'impresa ausiliaria (MOD. 2);
- Dichiarazioni aggiuntive dell'impresa ausiliaria (MOD. 3);
- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MOD. 4) con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.

Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, dovrà riportare in modo esplicito ed esauriente i seguenti requisiti minimi:

- l'oggetto (con l'indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo determinato e specifico);
- la durata;
- il prezzo (qualora a titolo oneroso);
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in aderenza alle consolidate acquisizioni giurisprudenziali sul tema, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

La SA si riserva i controlli di cui all'art. 89, terzo comma del Codice.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'art. 85 del d.lgs n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In tal caso la SA assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8.1 IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI, che comportano sempre l'esclusione dalla gara:

- il plico è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'art. IV.2.2) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica previste nella *lex specialis* di gara che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- il plico non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- ulteriori circostanze che, a giudizio della SA, violino il principio di segretezza delle offerte;
- mancata o errata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (Es. Documentazione Amministrativa, Offerta Economica);
- mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica;
- mancata effettuazione del sopralluogo, **solo se richiesto espressamente nella *lex specialis*** di gara oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi;
- offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 89, comma 1, del Codice) per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto oppure mancata specificazione all'interno del contratto prodotto dei requisiti forniti o delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, del Codice);
- mancata stipula del contratto di avvalimento per il concorrente che intenda ricorrere a tale istituto;
- in caso di subappalto, la mancata indicazione dell'intenzione di procedere al subappalto nel caso di categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria quando il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni (mancata indicazione delle lavorazioni da subappaltare);
- mancata indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice **solo se espressamente previsto nella *lex specialis* di gara**;
- mancata costituzione della cauzione provvisoria e violazione dell'art. 93 del Codice;
- mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- mancata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La SA, inoltre, esclude gli operatori economici in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 2) del presente Disciplinare;
- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- mancata sottoscrizione della Offerta Economica da parte del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; salva l'ipotesi in cui le offerte siano riconducibili con certezza al concorrente;
- indicazione nell'Offerta Economica del ribasso con segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- offerte per le quali siano accertate la mancata formulazione in modo autonomo e risulti imputabile ad un unico centro decisionale;
- in caso di inutile decorso del termine per il soccorso istruttorio avviato dalla SA.

8.2 MANCANZE, INCOMPLETEZZE, IRREGOLARITA' ESSENZIALI degli elementi e del DGUE e delle dichiarazioni, SANABILI con applicazione del soccorso istruttorio

8.2.a) con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice:

- omessa allegazione del documento di identità alle dichiarazioni;
- omesse dichiarazioni, da parte di uno o più dei soggetti obbligati a renderle.

8.2.b) con riferimento al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati:

- mancanza, incompletezze, irregolarità, importo insufficiente o omessa allegazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, purché costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorrente dalla data stessa;
- mancata allegazione del contratto di avvalimento, purché lo stesso sia stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta con allegata dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, di veridicità della data di effettiva stipulazione del contratto;
- in caso di RTI/consorzi ordinari:
 - se già costituito, mancata allegazione dell'atto di mandato o dichiarazione sostitutiva;
 - se da costituirsi, mancata allegazione della dichiarazione di impegno alla costituzione salvo tale impegno risulti unito all'offerta;
 - omissione dell'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario;
 - omissione dell'indicazione delle quote di esecuzione delle categorie di lavori da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - nel caso in cui i RTI/consorzi ordinari hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere o comunque siano difformi da quanto previsto dalla normativa vigente;
- in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- garanzia provvisoria sprovvista dell'impegno, rilasciata dal fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice;
- mancata accettazione delle condizioni previste nel Progetto Esecutivo, nella documentazione di gara o ogni altro documento **se espressamente previsto nella *lex specialis* di gara**;
- mancata dichiarazione di aver preso conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale (www.cogeme.net) e omesso impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti atti.

9. APERTURA DELLA GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 15;
- del procedimento di verifica dei requisiti in seguito alla proposta di aggiudicazione.

In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il Presidente del Seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5 del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il Seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti (mediante pubblicazione sul sito web della SA) con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo;

- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva comunicazione agli offerenti non presenti (mediante pubblicazione sul sito web della SA);
- la SA provvede ad archiviare in luogo protetto i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le buste dell'Offerta Economica nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della SA individuato a verbale.

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dall'art. IV.2.7) del bando di gara per l'apertura della gara, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la tempestività, la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 9; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dell'art. 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
- d) a tutte le verifiche ed adempimenti di cui ai precedenti artt. 7) e 8) del Disciplinare.

10. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA e GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Seggio di gara, prima dell'apertura delle buste dell'Offerta Economica provvede ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 97 c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della verifica di congruità delle offerte; successivamente constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'Offerta Economica e procede alla loro apertura in sequenza provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 8;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione in aderenza al precedente art. 8;
- c) alla lettura, ad alta voce, del ribasso offerto dal concorrente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri di sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al precedente art. 8;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;

- g) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- i) ad archiviare in luogo protetto i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le buste dell'Offerta Economica nella stanza/armadio/cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La verifica di congruità delle offerte è svolta direttamente dal RUP fatto salvo che, in ragione delle specificità delle competenze richieste possa avvalersi della struttura interna della SA oppure di una Commissione nominata ad hoc.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della SA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari e da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

Le spiegazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

- 1) l'economia del procedimento di costruzione;
- 2) le soluzioni tecniche adottate;
- 3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
- 4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le spiegazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

- in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsti nella *lex specialis* di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
- basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate spiegazioni;
- basate su prezzi proposti in contratti di subappalto se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate spiegazioni;
- se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale.

Non sono altresì ammesse le spiegazioni:

- che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa (costi di sicurezza aziendali);
- che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

- che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta.

Le spiegazioni, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- utile d'impresa;
- oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con riferimento al costo del personale, le spiegazioni:

- a) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- b) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto di cui sopra;
- c) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- d) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano avvalorate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

La SA in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La SA qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se

quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine ragionevole stabilito dalla SA, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La SA esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione Europea.

12. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 5) del presente Disciplinare.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente della SA, secondo il proprio ordinamento interno. Il termine per l'approvazione è pari a 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi i termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata e la SA provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento a:

- all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6, 67, comma 1, e 84, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011;
- alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, anche per quanto attiene agli eventuali subappaltatori;
- alla verifica dei costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice;
- all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la SA può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

L'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, la stipulazione del contratto avviene, nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla SA, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa nei casi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice. Nel caso in cui si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine della SA.

13. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla SA con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione a:

- a) fornire tempestivamente alla SA la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- b) costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, in conformità all'art. 35 del Capitolato;
- c) stipulare apposita polizza assicurativa di cui all'art. 103, c. 7, del Codice, in conformità all'art. 37 del Capitolato;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.coop.p.a., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) presentare le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi (di seguito, il "DVR") di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti di cui alla lettera e) che precede devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- g) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti di cui alla lettera e) che precede devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla SA, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla SA.

In tal caso la SA provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

14. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

14.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

Tutte le dichiarazioni richieste:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili sul proprio profilo committente, e l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

14.2 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione:

Si rinvia all'art. 110 del Codice.

14.3 Chiarimenti:

Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti scritti da inoltrare al RUP ai punti di contatto di cui in premessa. I quesiti possono essere presentati entro il termine perentorio di 6 (sei) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti (e pubblicate sul sito internet istituzionale della SA).

Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il sito istituzionale della SA prima della spedizione del plico contenente la documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di eventuali quesiti, chiarimenti e rettifiche.

14.4 Accesso agli atti:

Si rinvia all'art. 53 del Codice.

14.5 Controversie:

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. così come recentemente modificato dal Codice dei Contratti, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti invece dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

14.6 Riserva di aggiudicazione:

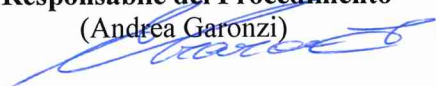
La SA si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

14.7 Trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati raccolti dagli operatori economici saranno utilizzati dalla SA ai soli fini della partecipazione alla presente gara d'appalto e dell'eventuale esecuzione del contratto affidato, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.
Il Responsabile del Procedimento
(Andrea Garonzi)



Giugno 2017